



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 - 12100 CUNEO
Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

S.S. Amministrazione del Personale
Corso Brunet 19/a - 12100 CUNEO
ufficio.personale@ospedale.cuneo.it

Responsabile dott. Emanuele Olivero
Telefono 0171/64.33.41
Fax 0171/64.33.55

Prot. n. 26421

Cuneo, li 11 AGO, 2020

Ai Direttori / Responsabili / Coordinatori delle Strutture Aziendali

Ai Lavoratori dell'Azienda

E, p.c.,
Alla Direzione Sanitaria di Presidio
Al Medico Competente
Al Responsabile SPP
Al Responsabile Di.P.Sa.

Oggetto: indicazioni operative regionali sul rientro dall'estero di cittadini italiani e altre indicazioni per gli operatori del SSN.

Si trasmettono, in allegato, le indicazioni operative per la gestione dell'ingresso di cittadini stranieri e il rientro dall'estero di cittadini italiani in Italia, approvate dalla Regione Piemonte (allegato A), nonché la correlata modulistica (allegati B e C).

Si evidenzia che le citate istruzioni prevedono tra l'altro la **compilazione obbligatoria** dell'allegato C "Autocertificazione per la ripresa dell'attività lavorativa", da parte di tutti i lavoratori delle Aziende del SSR, che rientrano al lavoro **dopo un periodo di assenza superiore ai 5 giorni** (compresi sabato e festivi), indipendentemente dal fatto che abbiano soggiornato all'estero o in Italia.

Si specifica che il citato allegato C dovrà essere compilato, datato e firmato dai lavoratori rientranti nel caso sopra descritto, indicando nella sezione relativa al "datore di lavoro" il nominativo del datore di lavoro delegato, e consegnato personalmente al Direttore / Coordinatore di Struttura, cui fa capo la responsabilità della verifica della corretta compilazione - **presupposto indispensabile per il rientro in servizio del lavoratore** - e della conservazione del documento stesso.

Si rammenta che le citate disposizioni regionali sono immediatamente applicabili.

Le strutture aziendali che leggono per conoscenza si faranno parte diligente ai fini di una completa ed accurata applicazione delle norme di che trattasi.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Corrado BEDOGNI

MR/PP/LG/EO



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'INGRESSO DI CITTADINI STRANIERI E IL RIENTRO DALL'ESTERO CITTADINI ITALIANI IN ITALIA

MISURE PREVISTE PER GLI INGRESSI O I RIENTRI DALL'ESTERO

Dal 9 luglio 2020 chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una **autodichiarazione** secondo il modello scaricabile dal link https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/06/modulo_rientro_da_estero_3giu20_giugno_03.pdf

Sulla base delle indicazioni previste dal Decreto Legge, n.83 del 30 luglio 2020, fino al 10 agosto 2020 in assenza di eventuali ulteriori proroghe, è **vietato l'ingresso in Italia** alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia (per Kosovo, Montenegro e Serbia il divieto si applica dal 16 luglio, per tutti gli altri Paesi dell'elenco il divieto si applica dal 9 luglio).

Sono **consentiti liberamente gli spostamenti** da e per:

- Stati membri dell'Unione Europea (oltre all'Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
- Stati parte dell'accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell'accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Chi entra da questi Paesi (eccetto, dal 24 luglio 2020, Bulgaria e Romania) non è sottoposto all'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all'ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia). Dal 1° luglio 2020 **sono consentiti liberamente anche gli spostamenti per l'Italia dei residenti nei seguenti Paesi** (salvo che non provengano da Paesi dai quali è temporaneamente vietato l'ingresso in Italia): Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non è più necessario giustificare le ragioni del viaggio.

OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO

L'isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in Italia:

- da un **Paese diverso dai seguenti**: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
- da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), **se si è soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in un Paese o territorio diverso dai seguenti**: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

INDICAZIONI OPERATIVE

La situazione, verificabile sul sito del Ministero degli Esteri dei Paesi sottoposti a vincoli, è in continua evoluzione e non sempre di facile interpretazione da parte dei soggetti interessati e delle Autorità Sanitarie. Ciò rischia di creare dubbi interpretativi che rischiano di creare disomogeneità nell'applicazione delle misure sul territorio regionale con rischi sanitari e possibili disagi a persone e attività.

Inoltre, la sorveglianza epidemiologica attuata in Piemonte evidenzia, nelle ultime settimane, a fronte di un numero basso di casi autoctoni, un aumento dei casi di soggetti provenienti da altri Paesi.

Alla luce delle considerazioni riportate, si ritiene necessario, per mantenere elevati i livelli di prevenzione e controllo dell'epidemia COVID-19, fornire indicazioni che consentano una uniforme gestione dei rientri da altri Paesi su tutto il territorio regionale.

I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, in tale contesto, nell'ambito delle proprie attività istituzionali rafforzano le azioni di sanità pubblica per contrastare e contenere l'epidemia da SARS-CoV-2 come di seguito indicato:

- ✓ Intensificano la sorveglianza sanitaria dei soggetti che ai sensi degli artt. 4,5 e 6 del DPCM 11 giugno 2020 sono soggetti, a seguito di rientro o arrivo in Italia da paesi extra *Schengen*, all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria;
- ✓ Rafforzano ogni collaborazione istituzionale, sia all'interno dei luoghi di lavoro che in altri contesti, per garantire il rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'art.4 del DPCM 11 giugno e del conseguente isolamento fiduciario.

Obbligo di segnalazione da parte di tutti i soggetti al rientro dai Paesi esteri

Devono segnalare entro 24 ore dall'arrivo, al proprio medico di famiglia o, nel caso di non residenti, al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio per il domicilio, i seguenti soggetti:

- chi arriva da **Bulgaria o Romania** (o ha soggiornato/transitato in tali paesi negli ultimi 14 giorni);
- chi arriva da **Kosovo, Montenegro, Serbia** (o ha soggiornato/transitato in tali paesi negli ultimi 14 giorni);
- chi arriva da un **Paese diverso dai seguenti**: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
- chi arriva da **qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si è soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in un Paese o territorio diverso dai seguenti**: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

La comunicazione di rientro e inizio isolamento, avverrà mediante apposito modulo.

Al fine di assicurare un livello di attenzione maggiore, si introduce l'obbligo di compilazione dell'autocertificazione di assenza di rischio COVID 19, con il modello appositamente predisposto, da consegnare al datore di lavoro, per tutti i soggetti che operano, nelle ASL, nelle strutture socio-assistenziali, pubbliche e private soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle ASL, che si assentino

dal lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia.

Tale attività è raccomandata anche per coloro che operano in attività di assistenza alla persona (es. badanti), che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai 5 giorni indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia.

Obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni

Per i soggetti che provengono da Paesi per cui è previsto l'isolamento fiduciario di 14 giorni e non rientrano nelle eccezioni previste dal DPCM, il medico di famiglia, o gli operatori sanitari delle ASL, dispongono l'isolamento fiduciario per la durata di 14 giorni fornendo le indicazioni sulle misure da adottare e le modalità con le quali verrà effettuata la sorveglianza (es. scheda raccolta informazioni, accesso a piattaforma informatica, riscontri mediante telefonate, etc.).

Nel caso in cui non sia utilizzabile la scheda o altre modalità informatiche di registrazione della sorveglianza, il Dipartimento di Prevenzione provvederà ad effettuare le verifiche mediante telefonate giornaliere. Le telefonate saranno effettuate anche a campione (indicativamente il 5%) sui soggetti che optano per la registrazione su scheda oppure, ove disponibile, mediante sistema informatico.

L'ASL che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge n.33 del 15.5.2020, in relazione alle condizioni legate all'abitazione (numero dei conviventi, presenza di soggetti fragili, ecc.) può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni **regionali, con oneri a carico dell'interessato.**

Per il personale che svolge attività lavorative nei settori della Sanità, del Socio-Sanitario e dell'Assistenza o nel caso in cui si manifestino dei sintomi durante l'isolamento fiduciario o in qualunque altro caso ritenuto necessario, operatori sanitari della ASL, provvederanno ad effettuare un tampone nasofaringeo.

L'isolamento fiduciario sarà concluso alla scadenza del 14° giorno.

La violazione dei suddetti obblighi di isolamento è punita con sanzione penale nel caso sub a) ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L. 33/20 e che le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro ai sensi dell'art. articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Riferimenti normativi:

Ministero della Salute - Ordinanza del 24/07/2020 - G.U. n.187 del 27/07/2020

Ministero della Salute - Ordinanza del 16/07/2020 - G.U. n.178 del 16/07/2020

Ministero della Salute - Ordinanza 30/06/2020 - GU n.165 02/07/2020

D.L. n. 83 del 31/07/2020 (proroga misure dell'11/06/2020)

D.P.C.M. 14/07/2020 (proroga misure dell'11/06/2020)

D.P.C.M. 11/06/2020

MODULO DI DICHIARAZIONE DI RIENTRO DA PAESI PER I QUALI E' PREVISTO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO (da inviare al proprio medico di base o al Servizio di Igiene e sanità Pubblica)

Il/La Sottoscritto/a Nome: _____ Cognome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita _____

Residente a: _____

Indirizzo: _____

N. civico _____ CAP _____ Prov _____ Cod. Fiscale: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

Documento d'identità (tipo) _____ Numero Documento _____

Nominativo del medico di Medicina generale

Nome _____ Cognome _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASI DI DICHIARAZIONI MENDACI (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445),

→ CHE SVOLGE UNA PROFESSIONE SOCIO-SANITARIA O DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

SI NO (barrare)

→ CHE IL PROPRIO DATORE DI LAVORO E':

Nome: _____ Cognome: _____

Indirizzo: _____ Telefono: _____

→ DI ESSERE RIENTRATO IN ITALIA IL _____ DA (indicare lo Stato) _____

→ DI AVER AVVIATO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO, PRESSO:

Comune _____ Indirizzo _____

N. civico _____ CAP _____ Prov _____

DICHIARO CHE SEGNERO' TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE L'EVENTUALE INSORGENZA DI SINTOMI

COMPILANDO E INVIANDO IL MODULO, SI ACCETTA L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati personali saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-GDRP) secondo l'informativa conservata presso la regione Piemonte e accessibile al link:
<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/privacy-protezione-dei-dati-personali>

LETTO E ACCETTATO

FIRMA _____

Professioni sanitarie, socio-sanitarie e di attività di assistenza alla persona

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER IL DATORE DI LAVORO

Il/La Sottoscritto/a Nome: _____ Cognome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita _____

Residente/domiciliato a _____

Indirizzo: _____

N. civico _____ CAP _____ Prov _____ Cod. Fiscale: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

Documento d'identità (tipo) _____ Numero Documento _____

Nominativo del medico di Medicina generale

Nome _____ Cognome _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASI DI DICHIARAZIONI MENDACI (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445),

- ➔ **DI NON ESSERE STATO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI IN PAESI PER I QUALI E' PREVISTO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO;**
- ➔ **DI NON AVER MANIFESTATO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SINTOMI COMPATIBILI DA INFEZIONE COVID-19 (ad esempio febbre superiore ai 37,5 C, tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto);**
- ➔ **DI EFFETTUARE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA O DI ASSISTENZA ALLA PERSONA;**
- ➔ **CHE IL PROPRIO DATORE DI LAVORO E':**

Nome: _____ Cognome: _____

Indirizzo: _____ Telefono: _____

DICHIARO CHE SEGNERO' TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE L'EVENTUALE INSORGENZA DI SINTOMI

COMPILANDO E INVIANDO IL MODULO, SI ACCETTA L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati personali saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION- GDPR) secondo l'informativa conservata presso la regione Piemonte e accessibile al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/privacy-protezione-dei-dati-personali>

Firma _____